



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 3082 di data 11 luglio 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione all'apprestamento di un nuovo tracciato bike park "green" denominato "ALPE DAOLASA - STAZIONE INTERMEDIA CABINOVIA DAOLASA", che si sviluppa in Val Mastellina, nell'area sciabile di Folgarida, in Comune di Commezzadura.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente supplente Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Andrea FRANCESCHINI	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Cristina PENASA	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri del Servizio impianti a fune e piste da sci, Enrico Valcanover del Servizio Geologico e Sara Sbeti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", l'art. 52 ter; tale articolo prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili, previste dall'art. 2 della medesima legge, per la discesa con la mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "bike park", previa autorizzazione della Commissione di coordinamento.

Vista la domanda pervenuta in data 21 gennaio 2022, prot. n. 125484, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'apprestamento di un nuovo tracciato bike park "green" denominato "ALPE DAOLASA - STAZIONE INTERMEDIA CABINOVIA DAOLASA", che si sviluppa in Val Mastellina, nell'area sciabile di Folgarida, in Comune di Commezzadura.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti allegati originariamente alla domanda e quelli sostitutivi di aggiornamento successivamente trasmessi in data 23 giugno 2022, prot. n. 446547, e in data 4 luglio 2022, prot. n. 472186 e prot. n. 472865, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	02_TAV01_Inquadramento e Estratti AGG_Giugno2022.pdf	446547	23/06/2022	A02
2	03_TAV02A_TracciatoBike Alpe-intermedia AGG_Giugno2022.pdf	446547	23/06/2022	A03
3	03_TAV02B_TracciatoBike Alpe-intermedia AGG_Giugno2022.pdf	446547	23/06/2022	A04
4	03_TAV02C_TracciatoBike Alpe-intermedia AGG_Giugno2022.pdf	446547	23/06/2022	A05
5	05b_Relazione Forestale_Agg_giu_2022.pdf	472186	04/07/2022	A01
6	01_Relaz_Tec DocFoto BikeP_AlpeD-Intermedia AGG_Giugno2022.REV01.pdf	472865	04/07/2022	A01
7	04_Rel_GEOLOGICA1224-22 NUOVO_TRACC_BIKE_GREEN -ValMastellinaAGG_Giu-2022.pdf	472865	04/07/2022	A02
8	04b_MOD. C2 CSP.pdf	472865	04/07/2022	A04
9	05a_Relazione Incidenza_Agg_giu_2022.pdf	472865	04/07/2022	A05

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'apprestamento di un nuovo tracciato bike park "green," per la discesa con la mountain bike cosiddetto "downhill", denominato "Alpe Daolasa - Stazione intermedia cabinovia Daolasa", che si sviluppa in Val Mastellina, nell'area sciabile di Folgarida, in Comune di Commezzadura. Il tracciato proposto, che va ad integrare il complesso dei tracciati esistenti del "Bike Park Val di Sole", si sviluppa per circa 6.309 m tra circa quote 2042 e 1376 m.s.l.m. ed è caratterizzato da una larghezza standard di circa 1,20 m, da ampie curve e da pendenze longitudinali contenute, con una media di circa il 10,4%. Nel complesso i lavori prevedono:

- il taglio localizzato di piante preventivamente concordato con l'Autorità forestale;
- limitati interventi di sterro e riporto a compensazione per profilare e modellare la sede ciclabile, da eseguirsi con mini escavatore, ragno e motocarriole, previa scarifica ed accantonamento della cotica superficiale;
- la realizzazione, ove si renda necessario, di modeste opere di sostegno della sede ciclabile costituite da sassi reperiti in loco riposti a scogliera o da piccoli "bragheri" in legno;
- la realizzazione di canalette di scolo trasversali per la regimazione delle acque di scorrimento superficiale;
- la realizzazione di passerelle in legno per eventuali attraversamenti di aree di scorrimento di acque superficiali;

- il ripristino ed inerbimento delle rampe tramite il riposizionamento della cotica erbosa precedentemente rimossa ed accantonata ed il rinverdimento finale con semina di miscuglio autoctono;
- l'installazione di adeguata segnaletica informativa e direzionale.

Preso atto dell'esito positivo del procedimento di verifica preventiva della Valutazione d'incidenza di cui al D.P.P 50-157 del 3 novembre 2008, dovuto per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come Zone Speciali di Conservazione, in tal caso la ZSC "Vermiglio Folgarida", comunicato dal Servizio sviluppo sostenibile e aree protette con nota di data 11 luglio 2022, prot. n. 487007, subordinatamente alla messa in atto delle prescrizioni riportate nello studio di incidenza allegato alla domanda, sotto la voce "Mitigazioni", nonché al rispetto di ulteriori specifiche condizioni.

Considerato che il tracciato per mountain bike in argomento possiede i requisiti indicati nell'art 52 ter della l.p. 7/87.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
  - ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, all'apprestamento del nuovo tracciato bike park "*green*" denominato "ALPE DAOLASA - STAZIONE INTERMEDIA CABINOVIA DAOLASA", che si sviluppa in Val Mastellina, nell'area sciabile di Folgarida, in Comune di Commezzadura, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione all'ottemperanza alle prescrizioni tecniche-operative sotto riportate:
  - il tracciato dovrà essere definito con precisione, mediante picchettamento al suolo e georeferenziazione, in modo da garantirne l'invariabilità nel tempo;
  - dovrà essere sfruttata il più possibile la morfologia naturale del terreno per ricavare la prospettata sinuosità del tracciato;
  - al fine di evitare inopportune sramature o dannosi tagli a carico degli apparati radicali, potrà essere realizzato il taglio localizzato di soggetti arborei (singoli o a gruppi) da concordarsi con il personale forestale territorialmente competente;
  - gli interventi di scotico e di sbancamento dovranno essere limitati al minimo indispensabile;
  - dovrà essere prestata particolare cura nella realizzazione dei raccordi tra le rampe in scavo e in riporto e il terreno naturale, nonché nei ripristini;
  - le superfici movimentate esterne al tracciato (in particolare le rampe) andranno sottoposte ad inerbimento utilizzando miscugli idonei alle condizioni stazionali, concordati con l'Autorità forestale;
  - in prossimità della stazione intermedia dell'impianto di risalita, si dovrà prestare particolare attenzione nella realizzazione dell'attraversamento del canale presente in modo da garantirne la piena funzionalità;

- in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;

nonché delle seguenti ulteriori condizioni riportate nel parere espresso dal Servizio sviluppo sostenibile e aree protette con nota di data 11 luglio 2022, prot. n. 487007:

- per il recupero vegetativo, ove non sufficiente il recupero delle zolle, dovrà essere lasciato il più possibile al naturale e spontaneo il ripristino della vegetazione presente, integrando solo ove necessario per motivi di tipo idrogeologico e di pendenza;
- i lavori nel periodo primaverile potranno iniziare solo nel mese di luglio;
- si chiede di essere informati sulle modalità di informazione dell'utente, affinché lo stesso utilizzi i percorsi predisposti in modo consapevole e corretto;

3. di disporre che, in ordine alla realizzazione dell'intervento in oggetto, dovrà essere presentata al Servizio impianti a fune e piste da sci la documentazione, resa dal tecnico responsabile dell'impianto funiviario interessato dai lavori in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica, di seguito indicata:

- attestazione, prima dell'inizio dei lavori, di presa visione e accettazione del progetto;
- attestazione, a lavori ultimati, che comprovi il rispetto dei franchi minimi verticali stabiliti dalla normativa vigente per le linee funiviarie, in tal caso fra il bordo inferiore del veicolo di trasporto ed il terreno;

4. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento per miglione boschive di una somma di **€ 2.600,00 (euro duemilaseicento/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;

5. di far obbligo al gestore del bike park, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 ed in particolare:

- assicurare un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall'erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi;
- segnalare adeguatamente in tutto il suo sviluppo il bike park con interdizione all'escursionismo a piedi;
- segnalare, qualora il tracciato del bike park attraversi altre infrastrutture viabili, le intersezioni sia sui tracciati stessi e sia sulle infrastrutture attraversate;
- stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore;

6. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

7. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

8. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste, per il controllo di competenza, nonché al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette;

9. di dare atto che, ai fini della realizzazione dell'opera di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

10. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AS/fr